

COPIA



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

DETERMINAZIONE N. 326 del 13/11/2025

RISERVA NATURALE

Oggetto: Esercizio del diritto di Uso Civico da parte dei cittadini del comune di Farnese, autorizzazioni al taglio di legna all'interno della Riserva Naturale. Richiedente BIAGINI Antonio

La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151,4° comma del D.Lgs.267/2000, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Gilda Boggi

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **13/11/2025** al **28/11/2025** al n. **276** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott. Fabrizio Marchionni

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

13/11/2025

Il Segretario Comunale

Dr. Pierluca Gaglioppa

IL DIRETTORE DELLA RN SELVA DEL LAMONE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 9 febbraio 2021, n. T00012 (pubblicato sul B.U.R.L. n. 13 del 11/02/ 2021) avente ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'Ente regionale "Riserva naturale Regionale Selva del Lamone". Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii." con il quale viene nominato Direttore della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone il dott. Pierluca Gaglioppa;

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Farnese n. 27 del 24/02/2021- integrata dalla Delibera di Giunta n. 127 del 08/09/2021- con cui si è stipulato con il dott. Pierluca Gaglioppa, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis e 2 dell'art. 24 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, un contratto di diritto privato a tempo determinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale;

VISTO l'art. 24 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 in merito alle competenze e responsabilità del Direttore dell'area protetta;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 24 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" in merito alle competenze e responsabilità del Direttore dell'area protetta;

VISTA la L.R. 12 settembre 1994, n. 45 "Istituzione della riserva naturale parziale Selva del Lamone";

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020 n. 11, "Legge di contabilità regionale", che definisce al Capo VII, articoli 48-53, la disciplina normativa da applicare agli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio in materia di bilanci e rendiconti;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTA la Legge n. 168 del 20/11/2017 in merito agli usi civici;

VISTO il Regolamento per l'esercizio degli usi civici sulle terre amministrate dal comune di Farnese Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 1995, n. 2 e Modificato Deliberazione del Consiglio Comunale del 14/10/2022 n. 32;

VISTA la LR n. 39/2002 e il relativo regolamento di attuazione redatto ai sensi dell'art 37: RR. n.7/2005 in materia forestale;

VISTA la L.R. n. 29/1997 in materia di aree protette e nello specifico l'art. 28 "Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione" e l'art. 33 "Gestione del patrimonio forestale" della Legge Regionale 29/1997 e s.m.i.;

VISTO il Piano di Gestione e Assestamento Forestale dei boschi comunali gestiti dal Comune di Farnese e ricadenti anche all'interno della Riserva Naturale Selva del Lamone adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 24 del 28/07/2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la proposta di Piano del Parco della Riserva Naturale regionale Selva del Lamone in istruttoria presso la Regione Lazio;

CONSIDERATA la presenza dei siti della Rete Natura 2000 (RN2K) sui quali insistono i territori in esame: ZSC IT6010013 "Selva del Lamone" e ZPS IT6010056 "Selva del Lamone e Monti di Castro" ed i rispettivi atti normativi DGR n. 162 del 14/04/2016 e DGR n. 612 del 16/12/2011;

PRESO che trattasi di raccolta di legna verde e secca a terra ed in piedi e non di utilizzazione boschiva e comunque su superfici ragguagliate inferiori a 4000 mq;

PRESO ATTO che per la raccolta di legname per l'esercizio del diritto di Uso Civico da parte dei cittadini del comune di Farnese viene rilasciato apposita autorizzazione da parte dell'Ente Gestore della Riserva Naturale previa presentazione di richiesta da parte dell'interessato e relativo Nulla Osta della Riserva stessa;

CONSIDERATO che la raccolta **NON PUO' avvenire nelle aree dei cantieri forestali attivi o pianificati nella stagione silvana in corso, segnalati o meno, corrispondenti alle seguenti aree (individuate anche da alberi marcati e martellati, alberi cerchiati e/o numerati in rosso e/o blu):**

- lungo la strada centrale ad est oltre bivio Semonte la fustaia interessa la PF 12/2, NCT del Comune di Farnese Foglio 7 pp 1/p, 2/p;
- in zona Roggi a nord lungo la strada di Pian di Lancino la fustaia interessa la PF 3/1 NCT del Comune di Farnese Foglio 3 pp 52/p, 83/p;
- in zona Roggi a sud (in alto sopra ai pascoli) la fustaia interessa la PF 3/1 NCT del Comune di Farnese Foglio 3 pp 52/p, 61/p;
- sopra Lamoncello il ceduo interessa la PF 67/2 NCT del Comune di Farnese Foglio 28 pp 7/p;
- sopra Lamoncello il ceduo interessa la PF 67/2 NCT del Comune di Farnese Foglio 28 pp 6/p;
- in loc. Rosceto a sud e nord dell'area aperta, all'interno e all'esterno dei muri di confine per intervento su particelle forestali 35/2, 48/2 e 49/2 NCT del Comune di Farnese n. 10, pp n. 51; particella forestale 32/2 NCT del Comune di Farnese Foglio n. 10, pp n. 28 e n. 29.

CONSIDERATO che la raccolta **PUO'** avvenire **su piante secche in piedi o a terra di dimensioni minori di 40 cm di diametro a petto d'uomo (1,30 metri dal suolo) che non presentino nidi, tane, epifite e**

comunità entomologiche di interesse conservazionistico;

CONSIDERATO che la raccolta **PUO'** avvenire limitatamente **alle aree attigue alle strade carrozzabili interne ai boschi per una fascia di 50 metri, durante la stagione Silvana tra il 1 ottobre 2025 e il 31 marzo 2026 e per un quantitativo di circa 15 metri steri, per capo famiglia e per annata silvana;**

CONSIDERATO inoltre che l'utilizzo deve avvenire esclusivamente con muli o carriole, e l'esclusione di ogni mezzo a motore, per il trasporto del legname alla strada carrozzabile e che le attività di raccolta e trasporto devono avvenire esclusivamente durante il giorno;

CONSIDERATO che la legna da ardere raccolta nell'ambito dell'uso civico non potrà formare oggetto di commercio;

VISTA la richiesta del sig. **BIAGINI Antonio** di cui al protocollo comunale n. 9319 del 10/11/2025;

CONSIDERATO che la verifica dei diritti di uso civico è di competenza comunale;

PRESO ATTO del protocollo della Riserva Naturale n. 581/25

CONSTATATO, a seguito di verifiche svolte durante i sopralluoghi precedenti del personale della Riserva, che nelle località individuate insistono piante abbattute dal vento ed alcuni alberi secchi in piedi sotto la soglia diametrica indicata precedentemente;

ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Direttore;

CONSIDERATO che con Determinazione dell'Ente Gestore n. 112 del 25/11/2022 è stato individuato il dottor Fabrizio Marchionni quale Responsabile del trattamento dei dati personali per conto della Riserva Naturale Selva del Lamone ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, Regolamento U.E. n. 2016/679 – RGPD;

RITENUTO OPPORTUNO demandare al Responsabile RGPD della Riserva Naturale, dottor Fabrizio Marchionni, la pubblicazione del presente atto sull'Albo online del Comune di Farnese;

DETERMINA

le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

CONCEDERE il **NULLA OSTA** per esercitare il diritto di uso civico di legnatico come previsto dal *Regolamento per l'esercizio degli usi civici sulle terre amministrate dal comune di Farnese* nella località **Piandilance-Fondo Liseo**, al sig. **BIAGINI Antonio** nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- la raccolta **NON PUO'** avvenire **nelle aree dei cantieri forestali attivi o pianificati nella stagione silvana in corso, segnalati o meno, corrispondenti alle seguenti aree (individuate anche da alberi marcati e martellati, alberi cerchiati e/o numerati in rosso e/o blu):**

- lungo la strada centrale ad est oltre bivio Semonte la fustaia interessa la PF 12/2, NCT del Comune di Farnese Foglio 7 pp 1/p, 2/p;
- in zona Roggi a nord lungo la strada di Pian di Lancino la fustaia interessa la PF 3/1 NCT del Comune di Farnese Foglio 3 pp 52/p, 83/p;
- in zona Roggi a sud (in alto sopra ai pascoli) la fustaia interessa la PF 3/1 NCT del Comune di Farnese Foglio 3 pp 52/p, 61/p;
- sopra Lamoncello il ceduo interessa la PF 67/2 NCT del Comune di Farnese Foglio 28 pp 7/p;
- sopra Lamoncello il ceduo interessa la PF 67/2 NCT del Comune di Farnese Foglio 28 pp 6/p;
- in loc. Rosceto a sud e nord dell'area aperta, all'interno e all'esterno dei muri di confine per intervento su particelle forestali 35/2, 48/2 e 49/2 NCT del Comune di Farnese n. 10, pp n. 51; particella forestale 32/2 NCT del Comune di Farnese Foglio n. 10, pp n. 28 e n. 29.

- la raccolta dovrà essere mantenuta entro i limiti dei bisogni propri e delle rispettive famiglie e non può superare i 15 metri steri per annata silvana;
- il trasporto del materiale legnoso dovrà avvenire esclusivamente durante il giorno;
- il taglio e la raccolta a mano sono consentiti all'interno di una fascia di 50 metri dalle strade carrozzabili;
- è vietata in maniera tassativa l'introduzione e la circolazione di qualsiasi veicolo a motore nell'area boscata ad eccezione della viabilità ordinaria;
- è vietato, per motivi naturalistici il taglio di piante in piedi con diametro superiore a cm 40, misurato a petto d'uomo (1,30 metri) anche se secche;
- il taglio degli alberi morti in piedi di cui sopra deve essere effettuato mediante taglio rasente il più possibile al terreno;
- durante le operazioni di raccolta non si deve arrecare alcun danno al soprassuolo, alla vegetazione circostante ed in particolare alla fauna pertanto è fatto divieto di raccogliere ramaglia e legna secca se tale operazione danneggia nidi o rifugi della fauna selvatica;
- è fatto divieto di qualsiasi operazione di ripulitura del sottobosco;

- è vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le proprietà pubbliche ed in particolare la segnaletica, le sbarre, gli elementi di arredo, i reperti archeologici, i casali ed i manufatti in genere e raccogliere, asportare e danneggiare i reperti archeologici e paleontologici;
- è vietato abbandonare o depositare rifiuti.

Il titolare dell'autorizzazione finale è tenuto a predisporre tutte le necessarie misure per la sicurezza e l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale per l'utente e i suoi collaboratori ed è tenuto ad informare preventivamente dell'inizio dell'attività la Riserva Naturale – anche solo per telefono – con almeno 2 giorni di anticipo telefonando all'ufficio vigilanza (cellulare Guardiaparco 3355307776).

DARE ATTO che la presente determinazione:

- è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio di segreteria.

Il presente Nulla Osta – se non si modificano le condizioni ambientali - conserva validità per tutta la stagione silvana fino al 31 marzo 2026.

L'Amministrazione comunale, in base alla normativa vigente per quanto di competenza, è tenuta ai sensi del regolamento/disciplinare comunale modificato dalla D.C.C. n. 32 del 14/10/2022, ad emettere specifica autorizzazione all'utente.

L'utente dovrà esibire l'autorizzazione comunale a seguito di specifica richiesta da parte degli Organi di Vigilanza.

Chiunque contravviene a quanto sopra è passibile delle sanzioni previste dalle leggi riportate in narrativa e dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti e ordinanze comunali, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 51,64 ad un massimo di € 516,45.

Il taglio non autorizzato di alberi verdi in piedi, configurandosi come furto di legnatico, costituisce reato ai sensi dell'articolo 624 del Codice Penale.

È sempre disposto il sequestro del materiale legnoso nei confronti di coloro i quali contravvengono alle disposizioni di cui al Regolamento e al presente atto.

In base all'articolo 2 dell'Allegato A al “Regolamento per l'organizzazione interna dei settori e dei servizi del personale in servizio presso la Riserva Naturale Selva del Lamone” i Guardiaparco provvederanno alla vigilanza ed alla repressione di eventuali illeciti nei limiti territoriali di propria competenza.

Si dispone, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line della Riserva Naturale Selva del Lamone nonché nella sezione amministrazione trasparente, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013

Si dà atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, per chi la redige e per chi lo adotta.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale Ordinario.

L'Estensore Daniele Ciavatta

*Il Direttore della Riserva naturale Selva del Lamone
F.to Dr. Pierluca Gaglioppa*